

NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
SISTRI: la proroga è ufficiale	<p>Rinvia al 01 ottobre 2010 il termine per l'avvio dell'operatività del sistema Sistri che decorre per tutti i soggetti obbligati.</p> <p>La proroga è contenuta in un decreto ministeriale che apporta anche modifiche al regime vigente, quello disegnato dal Dm 17 dicembre 2009 e modificato dal Dm 15 febbraio 2010.</p> <p><i>D.M. 9 luglio 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010 n. 161</i></p>
SISTRI: i diritti di segreteria per il rilascio dei dispositivi elettronici	<p>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che contiene la revisione e l'aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria relativi all'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi e registri tenuti dalle Camere di Commercio.</p> <p>Il provvedimento stabilisce altresì gli importi dei diritti di segreteria per il rilascio dei dispositivi elettronici previsti dal Sistri. Il costo è fissato in 16 euro per il primo dispositivo (per ogni unità locale) e in 6 euro per i dispositivi aggiuntivi per la stessa unità locale.</p> <p><i>Decreto Interministeriale del 17 giugno 2010, in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2010 n. 156</i></p>
Rifiuti: responsabilità penale del legale rappresentante	<p>In materia di responsabilità del legale rappresentante dell'impresa in tema di formazione di un deposito incontrollato di rifiuti, la Suprema Corte stabilisce che si configura la responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il legale rappresentante di una persona giuridica non adotti tutte le misure idonee ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile.</p> <p><i>Cass. Sez. III n. 22035 del 10 giugno 2010</i></p>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
SISTRI	Termine di iscrizione per i soggetti che aderiscono su base volontaria	<ul style="list-style-type: none"> • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006; • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che 	12.08.2010	D.Lgs. 152/06 - art. 189 D.M. 17/12/2009

		producono rifiuti non pericolosi; • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006		
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.08.2010	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

APPROFONDIMENTI

SISTRI: proroga del termine di operatività e restyling del sistema	<p>In attuazione di quanto disposto dal DM 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, in data 13 luglio 2010 sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo sistema Sistri per il primo di gruppo di soggetti obbligati (vale a dire per i grandi produttori di rifiuti e i gestori degli stessi - come ad esempio i trasportatori professionali di rifiuti iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali ex art. 212 c. 5 del D.Lgs. 152/2006).</p> <p>Il 12 agosto 2010 era prevista l'entrata in funzione per il secondo scaglione di soggetti (vale dire per i piccoli produttori di rifiuti – come ad esempio le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e sono produttrici iniziali di rifiuti pericolosi - e per i soggetti che vogliono iscriversi su base volontaria).</p> <p>Con il D.M. 09 luglio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2010, è slittata l'operatività di Sistri al 01 ottobre 2010 per tutti indistintamente i soggetti obbligati ed è stata disposta, altresì, la proroga al 12 settembre 2010 del termine per la distribuzione e/o l'installazione dei dispositivi elettronici (USB, black box e videosorveglianza).</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione e cioè il 14 luglio 2010.</p> <p>Non sono più previste due distinte fasi di avvio, in ragione della diversa tipologia di soggetti obbligati. Il nuovo termine equipara tutte le imprese e i soggetti interessati da Sistri.</p> <p>Il decreto dà conferma a voci che da tempo circolavano in merito alla necessaria posticipazione della partenza del sistema di tracciabilità.</p> <p>Infatti, seppur con tutti i dubbi derivanti dalla previsione di un sistema tanto poderoso e sconosciuto, la prima fase relativa all'iscrizione si è conclusa senza grandi ritardi.</p> <p>Difficoltà, di contro, si sono verificate nella fase operativa di distribuzione delle chiavette USB e dell'installazione delle black box.</p> <p>E ciò è risultato essere non di poco conto, dal momento che con Sistri la tracciabilità dei rifiuti sarà costantemente monitorata durante tutta la filiera attraverso un sistema satellitare GPS. Nello specifico, durante la fase di raccolta, saranno rilevati i percorsi e le destinazioni dei mezzi autorizzati. All'arrivo in discarica, i rifiuti saranno controllati attraverso una fitta rete di telecamere, obbligatoriamente predisposte in tutte le discariche del territorio nazionale.</p> <p>Con comunicato pubblicato nel sito istituzionale www.sistri.it, in data 13 luglio 2010 il Ministero rendeva noto:</p> <p><i>"Si segnala che è in corso di esame per la registrazione presso la Corte dei Conti il 3° decreto SISTRI, nel quale è, tra l'altro, prevista la proroga dell'entrata in vigore del sistema per tutte le imprese al 1° ottobre 2010, come pure la proroga al 12 settembre 2010 per la distribuzione e/o l'installazione delle relative tecnologie (dispositivi USB, black box e videosorveglianza)."</i></p> <p>Con la pubblicazione del DM 09 luglio 2010, la proroga del Sistri è diventata legge.</p> <p>Oltre alle predette proroghe inserite nell'art. 1, il decreto, suddiviso in 10 articoli, prevede anche altre novità sostanziali.</p>
---	---

	<p>Tra le principali:</p> <p>Estensione della videosorveglianza (art. 2) Viene disposto anche per gli impianti di coincenerimento l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dai predetti impianti, già previsto per le discariche e gli impianti di incenerimento.</p> <p>Estensione obbligo di iscrizione (art.3) Il nuovo decreto correttivo obbliga all'iscrizione all'Albo e all'utilizzo di Sistri anche tutti i comuni della Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.</p> <p>Operatività del Sistri in aree non coperte dalla rete (art. 5) Le modalità previste per la compilazione della Scheda Sistri si applicano anche al caso di temporanea indisponibilità dei mezzi informatici in aree non coperte dalla rete.</p> <p>Revisione dei contributi di iscrizione (art. 6) E' disposta la revisione dei contributi di iscrizione per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti. Alla data di entrata in vigore del decreto, chi ha già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al Sistri, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.sistri.it.</p> <p>E' introdotta una particolare esenzione dall'iscrizione a favore dei Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, per le unità locali che hanno meno di 10 addetti. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.</p> <p>L'esenzione si estende esplicitamente anche alle associazioni senza scopo di lucro (Onlus) che hanno in affidamento le predette unità locali.</p> <p>Modalità operative semplificate (art. 7) Sono riviste alcune modalità operative semplificate. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le <u>quattro tonnellate di rifiuti pericolosi</u>, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le <u>venti tonnellate di rifiuti non pericolosi</u>, possono adempiere agli obblighi di compilazione del registro cronologico (con cadenza mensile o trimestrale), tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.</p> <p>Definizioni (art. 9) Da ultimo, vengono introdotte nuove definizioni, tra cui, quella di "<u>dipendenti</u>", vale a dire "il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite".</p> <p>E' il caso ricordare che il decreto 17 giugno 2010, in vigore dall'8 luglio 2010, ha apportato delle modifiche alla tabella dei diritti di segreteria per il Registro imprese. Il decreto ha previsto un diritto di segreteria per il rilascio dei dispositivi elettronici di Sistri da versare alla Camera di Commercio competente. Il costo è fissato in 16 euro per il primo dispositivo (per ogni unità locale) e in 6 euro per i dispositivi aggiuntivi per la stessa unità locale.</p>
Riferimenti normativi	D.M. 9 luglio 2010 in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010 n. 161 Decreto Interministeriale del 17 giugno 2010, in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2010 n. 156

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Qual è la documentazione da esibire per il rilascio dei dispositivi USB da parte delle Camere di Commercio ?

Per poter ritirare il/i dispositivo/i USB presso le Camere di Commercio è necessario produrre la seguente documentazione:

- delega del legale rappresentante firmata in carta semplice
- copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI
- dichiarazione di autocertificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del 46-47 del DPR 445/2000 riportante i dati dell'unità locale (o delle unità locali) così come derivanti dal controllo eseguito dalle Camere di Commercio
- fotocopia leggibile del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità
- fotocopia leggibile del documento dei delegati, in corso di validità (*una copia per ciascuno dei nominativi indicati come delegati*)
- dichiarazione di impegno all'uso corretto dei dispositivi USB
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria camerale
- fotocopia leggibile del documento della persona incaricata al ritiro del dispositivo, in corso di validità (*se diversa dal legale rappresentante*)

2) Qual è l'importo del diritto di segreteria per il rilascio dei dispositivi elettronici di Sistri da versare alla Camera di Commercio?

Il costo è fissato in 16 euro per il primo dispositivo (per ogni unità locale) e in 6 euro per i dispositivi aggiuntivi per la stessa unità locale.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.